

**Decreto n. 20 del 14 Gennaio 2020****ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UNA COLLABORATRICE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE**

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l’art. 1, co. 2 e 5, e l’art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
  - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
  - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
  - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, co. 1, del decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamata l’ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in Legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Rilevato che:

- ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;
- dal 29 dicembre 2014 il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ricopre anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 2bis, comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l’articolo 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 che dispone la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

Rilevato che:

- con il Decreto n. 3235 del 27 dicembre 2018 è stata disposta la proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale della collaboratrice Stefania Masina presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/1/2019 sino al 31/12/2019, per quindici ore settimanali nelle giornate di lunedì (6 ore) e giovedì (9 ore);
- con nota prot. n. CR/2019/30174 del 23/12/2019, si è provveduto a richiedere all'Unione Reno Galliera l'assenso alla proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando per due giorni alla settimana della collaboratrice Stefania Masina, a far data dall'1/1/2020 fino al 31/12/2020, in considerazione del fatto che sin dal 12/9/2012 la collaboratrice si è occupata della gestione del personale straordinario per l'Unione e per l'alto ferrarese acquisendo una notevole esperienza, e dal 22/5/2017, anche a seguito del ridimensionamento di tale personale assegnato ai Comuni della Reno Galliera, la lavoratrice ha altresì collaborato per due giorni alla settimana con l'Agenzia per la ricostruzione – sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna per il supporto nella gestione del coordinamento del personale straordinario per tutte le Unioni dei comuni coinvolte;
- il Presidente dell'Unione Reno Galliera, con nota del 9/1/2020 prot. 839, acquisita al Protocollo regionale con n. CR/2020/260 del 09/01/2020, ha reso noto che il servizio dell'Unione, nel quale la signora Stefania Masina è collocata, ha manifestato la necessità di disporre a tempo pieno della lavoratrice, nel più breve tempo possibile, al fine di riequilibrare i carichi di lavoro. Pertanto, pur comprendendo l'importante lavoro svolto con grande professionalità dalla sig.ra Stefania Masina a servizio della struttura del Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna e riconosciuta l'esperienza da lei acquisita nella gestione del personale straordinario, si concede la proroga, alle medesime condizioni, solo fino al 31 marzo 2020, garantendo comunque la massima disponibilità e collaborazione da parte della sig.ra Masina nel delicato passaggio delle consegne per la continuità dell'attività;

Dato atto che la spesa presunta per il comando in oggetto ammonta ad € 4.000,00 che trova copertura sulle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

Sentito il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

#### D E C R E T A

per quanto esposto in premessa,

1. di disporre la proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale della collaboratrice Stefania Masina presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/1/2020 sino al 31/3/2020, per quindici ore settimanali nelle giornate di lunedì (6 ore) e giovedì (9 ore) e per una spesa presunta di circa 4.000,00 Euro;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;
3. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*